

TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

dott. Alessandro Laurino

Presidente f.f.

dott.ssa Alessandra Bellia

Giudice

dott. Sebastiano Cassaniti

Giudice rel./est.

esaminati gli atti e all'esito della relazione del Giudice designato per la trattazione, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 5986/2022 R.G. avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo promosso da

Curatela del fallimento
dell'avv.

(C.F.), con il patrocinio

OPPONENTE

nei confronti di

Curatela del fallimento di

, con il patrocinio dell'avv.

OPPOSTA

IN FATTO E IN DIRITTO

L'opponente ha tempestivamente impugnato lo stato passivo comunicato in data 6.4.2022 esponendo di avere insinuato al passivo del fallimento di in liquidazione il credito di € 607.886,34 la chirografo (€ 317.824,83 per sorte capitale residua giusta decreto ingiuntivo n. 42/2013, € 286.734,15 per interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002 e € 3.327,36 per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo; nel progetto di stato passivo, la curatela ha proposto il rigetto del credito insinuato per spese legali, l'ammissione parziale del credito insinuato per sorte capitale tenuto conto della mancata risoluzione del concordato preventivo promosso da in liquidazione e omologato dal Tribunale e del conseguente effetto parzialmente esdebitatorio e il rigetto della domanda in relazione agli interessi di mora ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l. fall, avendo questi cessato di decorrere alla data di deposito della domanda di concordato preventivo. A seguito di osservazioni (in cui il credito per interessi di mora, tenuto conto della falcidia concordataria, è stato rideterminato in € 2.633,71 decorrenti da fatture fino alla data di deposito della domanda di concordato e in € 75.040,74 decorrenti dal 1.1.2016, primo giorno successivo alla scadenza del pagamento come da proposta concordataria e fino alla dichiarazione di fallimento di in liquidazione. All'udienza del 29.3.2022, la curatela di , modificando la proposta, ha proposto l'ammissione del credito di € 134.531,01 per sorte capitale e interessi di mora fino al deposito della domanda di concordato, reiterando la proposta di esclusione del credito per interessi di mora maturati dopo la domanda stessa ex artt. 55 e 169 l. fall.

Il Giudice delegato ha parzialmente accolto la domanda nei termine proposti dalla curatela.

L'opponente ha impugnato la statuizione del giudice nella parte in cui è stato escluso il credito per interessi maturati dopo il deposito della domanda di concordato preventivo (€ 75.040,74)



rilevando che, scaduto il termine per l'adempimento della proposta di concordato omologata, non v'è ragione di ritenere che il debitore non sia in mora (ex art. 1282 c. 1 c.c.) nell'adempimento dell'obbligazione assunta con concordato non risolto (per non avere i creditori tempestivamente promosso l'azione di cui all'art. 186 l. fall.); d'altra parte, il combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.fall. va interpretato ritenendo che la "chiusura" della procedura concordataria coincida con la scadenza del termine per l'adempimento della proposta, tesi confermata dalla giurisprudenza che ritiene ammissibile agire *in executivis* nei confronti del debitore inadempiente pur in assenza della risoluzione del concordato preventivo. Ha chiesto, quindi, in riforma dello stato passivo, l'ammissione del credito di € 75.040,74 per interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 1.1.2016 e fino alla dichiarazione di fallimento di _____ in liquidazione.

Costituitasi in giudizio, la curatela di _____ ha resistito rilevando, anzitutto, l'inapplicabilità del tasso d'interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 giusta il disposto di cui all'art. 1 c. 2 lett. a). Ha poi evidenziato, in diritto, che la fase esecutiva del concordato liquidatorio non si colloca al di fuori della procedura concordataria, sicché trova applicazione l'art. 55 l. fall. in quanto richiamato dall'art. 169 l. fall. e il credito per cui è impugnazione non può essere ammesso al passivo; ciò inducono a ritenere: 1) il ruolo del liquidatore nominato dal tribunale, che svolge la sua funzione all'interno di una procedura esecutiva concorsuale, con totale equiparazione delle sue attribuzioni e funzioni a quelle del curatore; 2) la circostanza che la fase esecutiva sia sostanzialmente retta dalle norme fallimentari, pur innestandosi nella procedura concordataria (come suggerisce l'esame della pertinente giurisprudenza di legittimità; 3) la *consecutio* tra le due procedure concorsuali, che si manifesta con la persistente operatività dell'art. 55 l.fall., sorretta, nel corso del concordato, dal richiamo di cui all'art. 169 l.fall. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, la rideterminazione della somma insinuate per applicazione del saggio legale.

L'opposizione è accolta.

Il giudice delegato ha respinto la domanda avanzata dalla curatela opponente per l'ammissione al passivo del credito derivante da interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002, aderendo alla proposta della curatela secondo cui, anche dopo l'omologazione del concordato preventivo, il corso degli interessi (accessori di credito chirografario) è sospeso ai sensi dell'art. 55 l.fall. in quanto richiamato dall'art. 169 l.fall. Come ulteriormente precisato dalla curatela costituita, infatti, nel caso in cui il concordato sia di tipo liquidatorio, la fase cd. esecutiva fa parte della procedura concordataria, che si chiude con la risoluzione del concordato preventivo ovvero con la dichiarazione di fallimento (cd. *omisso medio*, senza previa risoluzione).

La tesi non può essere condivisa.

Anzitutto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la procedura di concordato preventivo si chiude – quando sia superato il vaglio di ammissibilità e vi sia il voto favorevole dei creditori – col decreto di omologazione (Cass. SS.UU. n. 9935 e 9936/2015 – secondo cui la procedura di concordato è 'pendente', indifferentemente, nelle fasi "*di ammissione di approvazione o di omologazione*", Cass. SS.UU. n. 4696/2022), come del resto espressamente indicato dall'art. 181 l.fall. Coerentemente, gli effetti protettivi di cui all'art. 168 l. fall. persistono fino alla definitività del decreto di omologazione e tanto è sufficiente per ritenere che anche la correlata sospensione del corso degli interessi ex artt. 169 e 55 l. fall. sia confinata al periodo compreso tra il deposito della domanda concordataria e l'omologazione. A diversa conclusione non può giungersi laddove il concordato sia di tipo liquidatorio e il tribunale nomini un liquidatore a norma dell'art. 182 l.fall. Invero, la fase esecutiva segue tutte le tipologie di concordato (art 185



l. fall.) e si atteggia diversamente a seconda della proposta omologata; laddove il concordato consista nella cessione dei beni e non disponga diversamente, l'attuazione della proposta avviene nelle forme previste all'art. 182 l.fall., la cui forte assimilabilità a quelle previste per la liquidazione nel fallimento, per un verso – come esplicitato dalla giurisprudenza richiamata dalla curatela opposta – consente di accostare la fase attuativa del concordato in cui il debitore abbia proposto lo spossessamento del patrimonio ad un procedimento di vendita coattiva dei beni (pur d'origine negoziale), per un altro non consente di ritenere che, nel concordato con cessione dei beni, la fase attuativa sia parte integrante della procedura concordataria per gli effetti di cui agli artt. 168 c. 1 l.fall. e 55 (169) l.fall. Invero, a norma dell'art. 184 c. 1 l.fall., il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori rispetto al deposito della domanda, il cui credito è inesigibile – e quindi non produce interessi e non può essere soddisfatto se non come da proposta concordataria omologata – fino a quando la liquidazione dei beni non sia terminata oppure la proposta concordataria sia definitivamente inadempita; tanto induce a ritenere la giurisprudenza sopra richiamata secondo cui, *“avvenuta l'omologazione, la chiusura della procedura concordataria e l'eccesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell'accordo (anche se sotto la sorveglianza ex art. 185 l.fall.) comportano l'applicazione non già delle regole di coordinamento (tra le procedure di concordato e di fallimento, ndr.), ma dei principi generali di responsabilità”* (così, in motivazione, Cass. SS. UU. n. 4696/2022 che ha pronunciato sulla questione di particolare importanza riguardante l'assoggettamento a fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo che sia insolvente nel pagamento dei debiti concordatari senza previa risoluzione del concordato). Se così è, ferma la fonte negoziale delle obbligazioni concordatarie, i principi generali di responsabilità impongono di ritenere che, laddove la proposta omologata abbia previsto un termine per l'adempimento dei crediti concorsuali (come nella fattispecie in esame), la decorrenza di questo termine determini l'esigibilità del credito concorsuale (in misura falcidiata se il concordato preventivo non è stato risolto), anche per gli effetti di cui all'art. 1282 c. 1 c.c.

Anche il motivo d'impugnazione concernente l'inapplicabilità della disciplina di cui al d. lgs. n. 231/2002 non può essere accolto. La Suprema Corte ha precisato che il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) del d. lgs. cit. decorre solo dal momento dell'apertura del fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati in precedenza che, prodottisi automaticamente senza necessità di formale messa in mora in ragione della fonte dell'obbligazione, non possono essere travolti dall'apertura del concorso dei creditori (Cass. ord. n. 8979/2016, Cass. ord. n. 3300/2017); deve ritenersi allora che il divieto in oggetto si applichi soltanto per gli interessi maturati 'nel corso' delle procedure concorsuali aperte a carico del debitore (comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito). Pertanto, nella specie e alla luce di quanto già evidenziato, l'applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/2002 non può ritenersi esclusa in relazione ad interessi di mora maturati al di fuori della procedura concordataria con decorrenza dal termine di adempimento indicato nella proposta del debitore.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo (per il compenso professionale al minimo di tariffa – fasi di studio, introduttiva e decisionale – tenuto conto del rito e della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento), seguono la soccombenza.

P.T.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in riforma dello stato passivo, ammette il fallimento di _____ in liquidazione al passivo del fallimento di _____ in liquidazione per ulteriori € 75.040,74.



Condanna la curatela opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per spese esenti e in € 4.200,00, oltre spese generali (15%), CP e IVA come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del Tribunale del 25/01/2024.

Il Presidente f.f.

(Alessandro Laurino)

